

Commissioni 6^a e 11^a riunite

FASCICOLO FINALE

1 dicembre 2021

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,
recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela
del lavoro e per esigenze indifferibili (2426)**

EMENDAMENTI APPROVATI

EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'arti-

colo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021."».

1.0.14 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis

(IRAP - proroga versamento)

1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».

2. All'articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni".

Art. 2

2.7

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, sostituire le parole: «centocinquanta giorni» con le seguenti: «centottanta giorni».

2.14

BERNINI, TOFFANIN, FLORIS, SCIASCIA, PEROSINO, SERAFINI, DE POLI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BERARDI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DAMIANI, DE SIANO, FAZZONE, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, Alfredo MESSINA, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, RIZZOTTI, RONZULLI, SACCONE, SCHIFANI, SICLARI, STABILE, TIRABOSCHI, VITALI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.»

Art. 3

3.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«5. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»

3.0.2000 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a norma dell'art. 144 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.»

3.0.5000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis

(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria;

2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Art. 5

5.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

"2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell' 11 febbraio 1929.

2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato."

5.6

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole: "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi"».

5.2000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. al comma 4-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».

b. dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:

"4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera e), numero 1), del testo

unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società."»

5.36

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».

5.37

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».

5.38

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 12, inserire il seguente: «12-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022».

5.56

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sopprimere il comma 14.

5.3000

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:

"Art. 15-bis

(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)

1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.

2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:

- a) Poste Italiane S.p.a.;
- b) le banche;
- c) le società di gestione del risparmio;
- d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;
- e) le società di intermediazione mobiliare;
- f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;

g) le imprese di assicurazioni.»

5.82

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»

5.85 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole» superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire« sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro."

5.92 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:

a. per le occupazioni permanenti effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;

b. per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi

anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

5.118 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;".

15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

5.121

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al quarto comma, le parole da "ad esclusione di quelle" a "organizzazioni nazionali" sono soppresse;

2) al quinto comma, le parole ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonché le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;

3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;

b) all'articolo 10, dopo il comma terzo, sono inseriti i seguenti: "L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:

1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;

3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

15-*ter*. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15-*quater* Le disposizioni di cui ai commi 15-*bis* e 15-*ter* rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.

5.125 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27:

1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-*bis*. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste *dalla formula di denaturazione notificata dallo Stato* e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.";

2) al Gomma 3:

2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;"

2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-*bis*;"

2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: "b-*bis*) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera **b**), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);"

2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) impiegati per la produzione di medicinali

secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;"

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico *trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al Regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco.*";

b) all'articolo 29, comma 2, le parole: "alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "alcole completamente denaturato";

e) all'articolo 30:

1) al comma 1, le parole: "denaturati con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "completamente denaturati";

2) al comma 2, lettera d), le parole: "l'alcole denaturato con denaturante generale", sono sostituite dalle seguenti: "l'alcole completamente denaturato";

d. dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:"

Art. 30-bis

(Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati)

1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.";

e. dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:

"Art. 33-bis

(Piccole distillerie indipendenti)

1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie,

che utilizza impianti fisicamente

distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

f) all'articolo 35:

1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";

2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter./ Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";

g. all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: "vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";

h. dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

"Art. 37-bis

(Piccolo produttore indipendente di vino)

1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla Direzione generale.. del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino rea-

lizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

- all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";

1) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

"Art. 38-bis

(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)

1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla

Direzione generale ***** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."

m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositano e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabili-

mento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.

5.0.12 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)

1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".

2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente

comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.

5.0.15

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 5-bis

(Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate)

All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, dopo le parole «non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica».

5.0.47 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5- bis

(modifiche al comma 3-bis dell'art. 49 del D. Lgs n. 231/2007)

All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto", le seguenti parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma I è riferito".

5.0.55

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5- bis.

(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)

1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatosi prima del 19 maggio 2020.».

5.0.63 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

*(Misure a sostegno delle attività di
Bed and Breakfast a gestione familiare)*

1. All'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge del 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "*strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale*" sono sostituite dalle seguenti: "*Bed and Breakfast a gestione familiare*";

b) dopo le parole: "*dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast*", sono aggiunte le seguenti: "*a gestione familiare*".».

5.0.65 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

"Articolo 5-bis

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le prestazioni di cui al primo comma, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma.".

2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16.".

5.0.81

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione.)

1. L'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.

2 Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».

5.0.93

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis

(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)

1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.".

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»

5.0.100 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

All'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "*situati nel territorio comunale*" sono aggiunte le seguenti "*o in comuni diversi*" e in fine "*, scelto dai componenti il nucleo familiare.*"

Art. 6

6.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» con le seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»

Conseguentemente al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2».

Art. 7

7.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 7

Al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2021».

Alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo automotive» con le seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».

7.5 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:

«2-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera *b*-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il

decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

7.0.44 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 7-bis

(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi con il decreto di cui al comma 10 - bis sono stabilite le specifiche tecniche e le modalità indispensa-

bili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10 - bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.";

b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "All'autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241";

c) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10 -bis. Fermo quanto previsto dal comma 9 - bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il **30 aprile** 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l'omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalità di rilascio dell'autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l'ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell'autorizzazione;

2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.".

2. *Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10 bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il **30 aprile** 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10 - bis, e comunque non oltre il **30 aprile** 2022.*

3. *Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.*

Art. 8

8.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 8

Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis:

al terzo periodo, sostituire le parole: «apposita domanda telematica» con le seguenti: «apposita domanda in via telematica»;

all'ultimo periodo, sostituire le parole: «monitoraggio dei limiti» con le seguenti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute dai datori di lavoro e, qualora» con le seguenti: «delle domande ricevute; qualora».

Art. 9

9.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 9

Al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio» inserire le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma,».

Conseguentemente, al medesimo comma 7 sopprimere il quarto periodo.

9.0.8 (testo 2; già 14.0.2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

Art. 9-bis

L'articolo 12 *bis* del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal seguente:

Articolo 12-bis

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)

1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 11

11.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 11

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a «e le risorse dell'articolo» con le seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo».

Al comma 8, al terzo periodo, sostituire le parole: «dal divieto» con le seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «sono esclusi dal divieto» con le seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione».

Al comma 9, sostituire le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6».

11.10 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

Art. 11-bis

(Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)

- 1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.*
 - 2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.*
 - 3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.*
-

11.16 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

11.28 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022.".»

11.0.3 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis

(Fondo Nuove Competenze)

1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 20 luglio 2021 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125 sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento M5C1 "1.1 Politiche attive del lavoro

e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

Art. 12

12.2 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5- bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.

12.0.4 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis.

1, Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia Nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 5 unità, di cui n. 3 -di area C, posizione economica Cl e n. 2 di-area B posizione economica B 1 . Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al

periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 58.000 a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.

2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e ad euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12.0.9 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

"Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)

1. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa";

b) Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture."

c) al quarto periodo dopo le parole "alle attività assistenziali svolte si applicano" sono inserite le seguenti ",per quanto riguarda le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," e in fine, dopo le parole "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti "e per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".

12.0.16 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 12-bis

(requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)

1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dell'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14 septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.

12.0.52 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

1. Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

"12-bis

(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)

1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate *start-up* a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una start-up sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla start-up ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella *start-up* a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.

3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della *start-up* a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività;

4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.

6 Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Art. 13

13.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 13

Al comma 1, lettera c), numero 4.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"».

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, al primo periodo, sostituire le parole: «pericolo per la tutela della salute» con le seguenti: «pericolo per la salute».

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera c), e comma 5, lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e)"».

13.25 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 14», comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole ", e in caso di lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine";

b) dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si

applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124."

13.34 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:

"2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50".

13.56 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera d), capoverso "Art. 14", comma 14, sostituire le parole «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia»."

13.57 (testo2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:

«d)-bis all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b)-bis individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.»

d)-ter all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.»

d)-quater all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

«f)-bis: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.»

d)-quinquies all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:

«8-bis: Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.»

d)-sexies all'articolo 37:

1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo:

«L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.»

2) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

«7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.»

d)-septies all'articolo 55, comma 5:

1) alla lettera c) dopo le parole: »commi 1, 7« è inserito il seguente: »7-ter)«

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

»d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-bis).«

d)-octies all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti:

»ed f-bis.«

13.58

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

d-bis all'articolo 37:

1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:

"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:

a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso."

13.60

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti «, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».

13.66

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso "8-bis", dopo le parole: "*comunicano*", inserire le seguenti: **«nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679»;**

b) al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: **«Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»**

13.71

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 2022»;"

13.74

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001", sono inserite, in fine, le seguenti: «aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti».

13.84 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) all'articolo 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente."."

13.97

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto»;

13.108

LE COMMISSIONI RIUNITE

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.»

13.0.24 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Aggiungere il seguente articolo:

Articolo 13.bis

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dando tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."

Art. 15

15.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 15

Al comma 5, dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2021».

Alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» inserire le seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».

15.0.7 (testo 5)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art.15-bis

(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)

1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con delibera degli organi competenti corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.

Art. 16

16.10 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.

16.1000/1 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 8 -octies, inserire il seguente:

«8-nonies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con

esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»

16.1000

LE COMMISSIONI RIUNITE

All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell'anno 2021", sono sostituite dalle parole: "alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021".

b) dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione Siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di parte corrente e le Entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 1:

a) 10% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;

b) 20% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;

c) 65% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento;

d) 5% alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c);

e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31

dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'art. 52 del decreto legge n. 73/2021 e di cui all'art. 38 del decreto legge n. 34/2019.

8-quater. Il contributo di cui al comma *8-ter*, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'articolo 38, comma 1-*septies* del decreto legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

8-sexies. Il contributo di cui ai commi *8-bis* e *8-quinquies*. è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le

regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo del presente comma concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.

c) il comma 11, è sostituito dal seguente: 11. Agli oneri derivanti dai commi 1,2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per il 2021, 9 e 10, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

d) dopo il comma 11, inserire il seguente: 11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, *8-bis*, *8-quinquies* e *8-septies*, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-*quater*, comma 4 del decreto-legge

del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

I RELATORI

16.22 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità.»

16.0.2 (testo 4)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 16-bis

Misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione Calabria

1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *"Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di supportare le attività dei Commissari ad acta per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Agli oneri pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo."*

2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria:

- a. l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal Commissario *ad acta*, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;
- b. ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei for-

nitori sul debito iscritto fino al 31/12/2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal Commissario ad acta, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito in legge 30 dicembre 2020, n. 181 e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31/12/2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria il corrispondente debito si intende non dovuto.

c. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo di intesa previsto dall'articolo 5, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150. A tal fine la Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera pari ad euro **1.517.491** per il 2022, ad euro **2.075.280** per il 2023 e **2.507.757** per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d. al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della Gestione sanitaria accentrata (GSA) del Servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legi-

slativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio è autorizzata, per la predetta gestione della GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il Commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

e) sull'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

e. è autorizzato nell'ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

f. al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al Servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali

possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2025.

3. Il comma 2 trova applicazione nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tali termini ogni riferimento al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.

16.0.3 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

Art. 16-bis

(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)

1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime

Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del pro-

getto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.

6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze sw sono incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del Demanio,".

9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera anche utilizzando le risorse della Struttura per

la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 e 106 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

16.0.23

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)

1. All'articolo 14-*quater* del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-*bis*, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".».

16.0.24 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze

diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni.";

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-*bis*. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030».

16.0.25 (testo 2)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis

1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

16.0.27 (testo 3)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31.12.2023 e contenimento della spesa per società pubbliche)

1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:

i. classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

ii. rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

iii. il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.

2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859,

861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della l. 30 dicembre 2018, n.145 e al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate."

16.0.31

LE COMMISSIONI RIUNITE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis

(Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)

1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata

ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Art. 17

17.1001

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 17

Al comma 3, alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» inserire la seguente: «5,».

Coord. 1

LE COMMISSIONI RIUNITE

Art. 3

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo le parole "rateazione» con le seguenti: «dopo la parola: "rateazione»

Art. 5

Al comma 3:

sostituire le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: "Per l'esercizio» con le seguenti: «All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "1-ter. Per l'esercizio»;

sostituire le parole: «il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» *con le seguenti:* «il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione»

Al comma 4, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» *con le seguenti:* «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 31 e seguenti» *con le seguenti:* «agli articoli 31 e seguenti».

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sono definite» *con le seguenti:* «sono definiti».

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «Conferenza Stato - città» *con le seguenti:* «Conferenza Stato-Città».

Al comma 14, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» *con le seguenti:* «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».

Al comma 15, sostituire la parola: «valutati» *con la seguente:* «valutate».

Art. 6

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con il decreto» *con le seguenti:* «di cui al decreto»

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in idonea documentazione» *con le seguenti:* «mediante idonea documentazione»;

Alla rubrica, sostituire le parole: «disciplina del patent box» *con le seguenti:* «disciplina del cosiddetto "patent box"»

Art. 8

Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «articolo 71 del decreto» *con le seguenti:* «articolo 71 del testo unico di cui al decreto».

Art. 9

Al comma 3, sostituire le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» *con le seguenti:* «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nel limite di spesa» con le seguenti: «, nel limite di spesa».

Art. 10

Al comma 1, sostituire le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» con le seguenti: «di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa».

Al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,».

Art. 11

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».

Al comma 11, sostituire le parole: «e a 108 milioni» con le seguenti: «e in 108 milioni».

Al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo le parole: «per l'anno 2023» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».

Art. 13

Al comma 1, lettera b), numero 1.1, sostituire le parole: «e locale» con le seguenti: «e locale,».

Al comma 1, lettera b), numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo le parole: «per la trasformazione digitale» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» e sostituire le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «data di entrata in vigore» con le seguenti: «data dell'entrata in vigore».

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 4-bis:

dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «da adottare» e sopprimere le parole: «da dottarsi»;

sostituire le parole: «articolo 5 del decreto» con le seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto».

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008».

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14:

al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».

al comma 2, sostituire le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» con le seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;

al comma 5, sostituire le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» con le seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;

al comma 7, sostituire le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» con le seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;

al comma 9, lettera d), sostituire le parole: «fino a cinque lavoratori» con le seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;

al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 9»;

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» inserire le seguenti: «e delle politiche sociali».

Al comma 2, sostituire le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» con le seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali».

Al comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dell'art. 17» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».

Art. 14

Al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro» con le seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» con le seguenti: «e a 1.839.431 euro».

Al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «lett. a).» con le seguenti: «lettera a)».

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «9-quinquies» con le seguenti: «, nonché 9-quinquies».

Art. 15

Al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».

Art. 16

Al comma 6, sostituire le parole: «la regione Sicilia» con le seguenti: «la Regione siciliana».

Al comma 7, sostituire le parole: «Trentino Alto Adige» con le seguenti: «Trentino-Alto Adige» e le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano».

Al comma 9, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» con le seguenti: «relativi cronoprogrammi».

Art. 17

Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 339» con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e le parole: «di cui al dell'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo».

Al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» inserire le seguenti: «di euro».

Al comma 3:

all'alinea, sostituire le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» con le seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;

alla lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera b), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020»;

alla lettera i), sostituire le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa»;

alla lettera m), sostituire le parole: «, 165 milioni» con le seguenti: «e a 165 milioni di euro» e le parole: «gestione della tesoreria, azione 1-Interessi» con le seguenti: «gestione della tesoreria", azione "Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» inserire la seguente: «pubblica»;

alla lettera o), sostituire le parole: «, euro 34.304.000» con le seguenti: «e a euro 34.304.000»;

alla lettera r), sostituire le parole: «e 173,7 milioni» con le seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» con le seguenti: «, 298,369 milioni».

All'allegato I:

al numero 11, sostituire le parole: «Mancanza protezione» con le seguenti: «Mancanza di protezione».

Alla Tabella 1:

sostituire le parole: «Casale sul sile» con le seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» con le seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» con le seguenti: «Castello di Godego», le parole: «Codogné» con le seguenti: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» con le seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» con le seguenti: «Maserada sul Piave», le parole: «Refronteolo» con le seguenti: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» con le seguenti: «Riese Pio X».
